

## **ATTO COSTITUTIVO E STATUTO**

### **DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SINTESI MASTERMIND - APS"**

L'anno 2022, il giorno 19 del mese di ottobre i Signori:

- Elisabetta Arato nata a Genova (GE) il 30.10.1958 e residente a Genova (GE) in via F. Sivori n.4/12 C.F. RTALBT58R70D969Q nella sua veste di Presidente della Società consortile TICASS (Tecnologie innovative per il controllo ambientale e lo sviluppo sostenibile);

- Emiliano Locatelli nato a Pandino (CR) il 6.06.1954 e residente a Voghera (PV) in via L. Barbieri n. 26 C.F. LCTMLN54H06G306W nella sua veste di Amministratore unico della Società per azioni P.S.T (Parco Scientifico e Tecnologico in Valle Scrivia S.P.A.);

- Fabio Pistella nato a Brescia il 14.06.1944 e residente a Roma in via Taro, n. 25 professore universitario in pensione C.F. PSTFBA44H14B157Z

convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Costituzione**

Tra i signori sopra menzionati viene costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale avente la denominazione Sintesi Mastermind - APS (Soluzioni Integrate Nel Territorio per lo Sviluppo e l'Innovazione - **MA**ateriali di **Sc**arto **T**rasformati per l'**E**nergia e il **R**iuso - **M**ovimentazione **I**nnovativa **D**inamica).

#### **Art. 2 - Scopi**

L'Associazione SINTESI è apolitica, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nel campo delle iniziative volte allo sviluppo sostenibile nelle dimensioni ambientale, sociale ed economica dei territori attraverso la promozione di iniziative volte alla valorizzazione delle risorse disponibili, allo sviluppo di nuove risorse, alla razionalizzazione della movimentazione di merci e persone e alla protezione dell'ambiente e alla difesa e valorizzazione del territorio, nonché alla crescita della consapevolezza e della responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel processo decisionale relativi ai temi appena elencati. Per il raggiungimento del proprio scopo l'Associazione si propone di riunire sia persone giuridiche, sia persone fisiche che intendono, da privati cittadini, anche in qualità di esponenti della comunità scientifica, del mondo produttivo o delle istituzioni, perseguire le finalità dell'Associazione con apporti di idee, proposte, prestazione di attività o messa a disposizione di risorse reali o finanziarie, perseguendo anche collaborazioni con altri organismi aventi finalità analoghe e coerenti. La tipologia di intervento dell'Associazione comprende in particolare:

- attività di documentazione, conferenze, pubbliche manifestazioni e altre iniziative culturali, incluse pubblicazioni tematiche, sensibilizzazione e ascolto della pubblica opinione, concessione di borse di studio;

- predisposizioni di proposte, fino allo stadio di analisi di attrattività e di fattibilità, di investimenti relativi alle diverse fasi, da quella di ricerca e sviluppo a quella dimostrative e a quella di avvio di attività imprenditoriali, anche in vista di favorire e migliorare l'utilizzo di fondi nella disponibilità di soggetti pubblici a livello locale, regionale, statale, oltre che a livello dell'Unione Europea, ivi inclusa la predisposizione di documenti utili per le proposte di accesso a bandi competitivi;
- identificazione di opportunità di valorizzazione di patrimoni materiali o immateriali con potenzialità di arrecare, tramite opportuni interventi, maggiori benefici alla comunità.

### **Art. 3 - Durata**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato; questa cesserà quando verranno a mancare gli scopi istituzionali o non sarà, per qualsiasi motivo, possibile il suo proseguimento o ne verrà deliberato lo scioglimento dall'assemblea degli Associati.

### **Art. 4 - Sede**

L'Associazione ha sede legale in Genova presso TICASS scrl ente gestore del polo regionale ligure per la ricerca e innovazione Polo EASS Energia Ambiente Sviluppo Sostenibile Scrl via D. Fiasella 3/16.

### **Art. 5 - Associati - Quote - Contributi**

Sono Associati dell'Associazione persone fisiche o giuridiche ed Enti, senza discriminazioni di ordine ideologico, politico e religioso, che abbiano interesse a promuovere gli scopi dell'Associazione. Si distinguono:

- Associati promotori fondatori: sono coloro che hanno firmato l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione;
- Associati fondatori: sono i soggetti pubblici aventi funzioni connesse e coerenti con gli scopi della Associazione che a questa aderiscono dopo la costituzione; la loro ammissione è approvata dall'assemblea degli Associati su proposta unanime degli Associati promotori fondatori fatta propria dal Consiglio Direttivo.
- Associati ordinari: sono coloro che aderiscono alla Associazione già costituita e si impegnano a partecipare all'attività associativa; la loro ammissione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.
- Associati onorari: sono coloro che per meriti o benemeritenze nei confronti dell'Associazione o per riconoscimento delle loro doti professionali sono chiamati dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione, previa delibera favorevole dell'Assemblea degli Associati.

Ciascun Associato, ad eccezione degli Associati onorari, al momento dell'adesione alla Associazione versa la quota associativa nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del

Consiglio Direttivo. In fase di costituzione della Associazione le quote associative degli Associati fondatori sono stabilite nell'Atto costitutivo.

È vietato il trasferimento della quota associativa, ad eccezione fatta del trasferimento per causa di morte, che rimane regolamentato dal Codice Civile.

Ciascun Associato, ad eccezione degli Associati onorari, è tenuto al versamento del contributo annuale deliberato dall'assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 6 - Adesione - Recesso - Esclusione**

L'adesione all'associazione avviene mediante sottoscrizione, da parte della persona fisica di età superiore ai 18 (diciotto anni) anni o dai legali rappresentanti degli Enti o persone giuridiche, della domanda di ammissione predisposta dal Consiglio Direttivo, in cui si approva e si accetta lo Statuto dell'Associazione che definisce le condizioni di associazione. Il versamento della quota associativa, unitamente alla sottoscrizione per accettazione della lettera di ammissione inviata dal Presidente del Comitato Direttivo, costituisce l'atto di iscrizione alla Associazione.

Gli Associati possono recedere dall'Associazione con comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato, ma non libera l'Associato dalle responsabilità per gli impegni assunti dall'Associazione alla data di efficacia del recesso. In caso di recesso la quota associativa del recedente rimane acquisita al Patrimonio dell'Associazione.

L'esclusione di un Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo per coloro che abbiano tenuto comportamento lesivo degli interessi economici e morali della Associazione. Anche in tal caso la quota associativa dell'escluso rimane acquisita al Patrimonio dell'Associazione.

Ogni Associato si impegna per il raggiungimento degli scopi associativi senza pretendere alcun compenso per nessun titolo o motivo.

#### **Art. 7 - Patrimonio:**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le quote associative;
- i contributi ordinari e straordinari provenienti dallo Stato, da Enti locali o nazionali, dall'Unione Europea ove previsti, da Associazioni e privati;
- eventuali introiti provenienti dalle attività dell'Associazione;
- contributi annuali a carico degli Associati;
- eventuali beni immobili, mobili o attrezzature di proprietà dell'Associazione stessa;
- entrate derivanti da convenzioni.

In caso di scioglimento, vige l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative, di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996, n°662, organismo istituito con DPCM del 26 Settembre 2000 (in GU n 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione disposta dalla Legge, come impone la lettera F della norma citata.

## **Art. 8 - Organi sociali:**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Revisore Unico dei Conti;
- il Comitato Tecnico Scientifico.

Le cariche sono rinnovabili. Le cariche non sono retribuite, salvo il rimborso delle spese documentate, approvate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 9 - Assemblea degli Associati:**

L'Assemblea degli Associati è sovrana, ed è costituita dagli Associati promotori fondatori, dagli Associati fondatori (ove esistano) e dagli Associati ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali e con il versamento dei contributi annuali.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere inviato a mezzo PEC o raccomandata a tutti i soci almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli Associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

Ogni Associato ha diritto ad esprimere un voto.

Ogni Associato può farsi rappresentare da altro Associato, mediante delega scritta; ogni Associato non può rappresentare più di due Associati.

## **Art. 10 - Presidente dell'Assemblea e verbale delle delibere:**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da persona designata dal Presidente dell'Assemblea. Di ogni Assemblea dovrà redigersi apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Ogni Associato ha diritto di prendere visione delle delibere alle quali sarà assicurato l'accesso sul sito dell'Associazione e di chiedere al Segretario ulteriori informazioni in merito.

## **ART. 11 - Poteri ed attribuzioni dell'Assemblea:**

L'Assemblea degli Associati ha i seguenti poteri ed attribuzioni:

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo, con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti;
- nomina il Revisore unico dei conti;
- determina la quota associativa per l'adesione alla Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- determina su proposta del Consiglio Direttivo i contributi annuali a carico degli Associati;

- delibera in ordine alla Relazione sulla attività economica e finanziaria dell'Associazione, predisposta annualmente dal Presidente del Consiglio Direttivo sentito il Comitato Tecnico Scientifico;
- delibera in ordine al Programma di attività tecnico scientifica proposto annualmente dal Presidente del Consiglio Direttivo, sulla base della proposta formulata dal Comitato Tecnico Scientifico e in ordine alla Relazione di consuntivo dell'attività tecnico scientifica svolta nell'anno precedente;
- approva il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario in corso e approva il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente;
- ratifica i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approva, con maggioranza qualificata del 2/3 dei presenti l'ammissione dei nuovi Associati fondatori, Associati ordinari e Associati onorari proposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera su tutte le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o su quelle richieste da almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto;
- delibera con maggioranza qualificata dei 2/3 degli Associati sullo scioglimento dell'Associazione;
- delibera con maggioranza qualificata dei 2/3 degli Associati, modifiche dello Statuto dell'Associazione.

#### **Art. 12 - Consiglio Direttivo:**

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) membri eletti tra gli Associati dei quali tre tra gli Associati promotori fondatori e, se questi esistono, tra gli Associati fondatori. Durano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della carica.

#### **Art. 13 - Compiti e doveri del Consiglio Direttivo:**

Il Consiglio Direttivo è investito dei seguenti poteri:

- nominare tra i suoi membri il Presidente del Consiglio Direttivo, il Segretario del Consiglio Direttivo, il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico nonché il Tesoriere Contabile qualora lo ritenesse necessario;
- nominare gli altri componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
- proporre all'Assemblea l'ammissione di Associati Fondatori, su proposta unanime degli Associati promotori fondatori;
- esaminare e approvare le domande di ammissione dei nuovi Associati e sottoporle alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- esaminare e prendere atto delle domande di recesso di Associati;
- deliberare l'esclusione di Associati;
- proporre l'importo delle quote associative;
- proporre eventuali contributi annuali a carico degli Associati, necessari per il funzionamento dell'Associazione;

- redigere la relazione scientifica, anche sulla base del rapporto fornito dal Comitato Tecnico Scientifico, e la relazione economico finanziaria dell'Associazione, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario in corso, da presentare all' approvazione dell'Assemblea;
- redigere il regolamento interno dell'Associazione, quello di funzionamento, di utilizzo delle attrezzature dell'Associazione, e altri regolamenti necessari per il buon funzionamento della struttura;
- assumere tutte le iniziative istituzionali ed operative che ritiene opportune per la realizzazione dei compiti della Associazione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale.

#### **Art. 14 - Riunioni del Consiglio Direttivo:**

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta dal Comitato Tecnico Scientifico o quando lo richiedano il Revisore Unico dei Conti in connessione alle questioni a loro riservate. È prevista e riconosciuta valida la partecipazione anche per via telematica. Il Consiglio Direttivo si riunisce ovunque. La convocazione contenente l'ordine del giorno è fatta a mezzo PEC o raccomandata e inviata a tutti i consiglieri, al Revisore Unico 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione. In casi urgenti è anche ammessa la convocazione per via telematica il giorno prima della data fissata. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un componente del Consiglio Direttivo, designato dai presenti. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Revisore Unico. Nel caso in cui il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico sia impossibilitato alla partecipazione, verrà sostituito dal Segretario del Comitato Tecnico Scientifico, o da persona da lui designata tra i restanti membri di detto Comitato che parteciperà alla riunione senza diritto di voto.

#### **Art. 15 - Compiti del Presidente del Consiglio Direttivo:**

Al Presidente del Consiglio Direttivo, oltre ai poteri di rappresentanza e firma di cui all'articolo 16, spetta di dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Ha diritto di iniziativa, in casi di urgenza, ma le proprie decisioni dovranno essere riferite quanto prima al Consiglio Direttivo per la ratifica. Il Presidente ha compito di redigere, raccogliere, conservare in ordine cronologico i verbali delle riunioni degli organi dell'Associazione, oltre a quello di organizzare la vita sociale dell'Associazione.

Il Presidente tiene in regola i libri di amministrazione, esegue le riscossioni ed i pagamenti, custodisce la cassa valori e tiene aggiornato il libro degli associati; predispone le reversali di incasso ed il mandato di pagamento e compila cronologicamente e conserva il registro delle entrate e delle uscite finanziarie dell'Associazione. Per tutti questi compiti, può avvalersi della collaborazione di altri soggetti.

#### **Art. 16 - Rappresentanza dell'Associazione:**

La firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi spettano al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza od impedimento, a un componente del Consiglio da lui designato. Il Presidente del Consiglio Direttivo o il componente del Consiglio designato a sostituire il Presidente, sono investiti, tra l'altro, di tutti i poteri per poter validamente riscuotere e rilasciare quietanza a nome dell'Associazione.

#### **Art. 17 - Comitato Tecnico Scientifico:**

Il Consiglio Direttivo nomina, stabilendone la relativa composizione, un Comitato Tecnico Scientifico, per la durata di un triennio, la cui attività è coordinata dal Presidente del Comitato Scientifico.

Il Comitato Tecnico Scientifico è investito del compito di promuovere iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione e riferisce semestralmente al Consiglio Direttivo con apposito rapporto sulle proprie attività. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico ha facoltà di nominare, tra i membri del Comitato, un Segretario del Comitato che lo coadiuvi nei suoi compiti.

#### **Art. 18 - Revisore Unico dei Conti**

Il Revisore Unico dei Conti è nominato dall'assemblea dei soci. Dura in carica (3) tre anni e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio di carica.

Il Revisore esercita il controllo sull'amministrazione dell'Associazione e verifica il rendiconto consuntivo annuale, riferendo all'Assemblea con propria relazione.

#### **Art. 19 - Controversie:**

Le controversie saranno risolte dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, dopo aver sentito le parti. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, alla risoluzione, allo scioglimento ed all'invalidità/inefficacia del presente atto saranno sottoposte ad arbitrato rituale e demandate alla cognizione di un collegio arbitrale composto da 3 (tre) arbitri, di cui due nominati, uno per ciascuno delle due parti, intendendosi come formante una sola parte coloro che si trovino su posizioni sostanzialmente coincidenti sotto il profilo giuridico, e il terzo con funzione di presidente, o, in difetto di loro accordo, nominato dal presidente del Tribunale di Genova.

#### **Art. 20 - Anno sociale:**

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere redatto secondo i principi e le regole stabilite dal C.C. in quanto compatibili. Gli associati possono prendere visione del bilancio che dovrà essere depositato presso la sede sociale e sul sito dell'Associazione almeno 15 giorni liberi prima della data di convocazione dell'assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio. È vietata la distribuzione degli eventuali avanzi di gestione tra gli Associati così come dei fondi, riserve e patrimonio sociale comunque costituito, stante l'obbligo di impiegare detti utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività

istituzionali e di quelle in esse direttamente connesse, come impone la lettera E della norma citata all'Art. 7.

#### **Art. 21 - Assunzioni e collaborazioni**

Il Consiglio Direttivo può deliberare, nel rispetto delle previsioni formulate nel Bilancio Preventivo, l'utilizzo dell'art. 3 comma 4 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 in base al quale le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

#### **Art. 22 - Norme transitorie:**

In deroga alla norma statutaria, nella fase costituente, il Consiglio Direttivo è nominato in numero di 3 (tre) all'atto costitutivo per elezione tra gli Associati promotori fondatori, i quali stabiliscono anche le quote associative.

Entro il corrente anno l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione saranno, a cura del Presidente del Comitato Direttivo, oggetto di stipula con Atto Pubblico.

#### **Art. 23 - Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme e i regolamenti del Codice Civile e da ultimo del DL 460 del 4/12/97 e sue modifiche ed integrazioni.

Elisabetta Arato



Emiliano Locatelli



Fabio Pistella

